

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Besozzi.

BESOZZI DI CARNISIO. Noi avevamo presentato degli emendamenti, e questa era la « seconda ondata ». La prima ondata invece, diceva testualmente così...

PRESIDENTE. Parli soltanto delle ondate che sono arrivate a me, non di quelle che si sono perdute per la strada. Questa è la quarta ondata! (*Viva ilarità*).

BESOZZI DI CARNISIO. Ad ogni modo io insisto sull'emendamento all'articolo 2, comma 1º del decreto, affinché alle parole « gli impiegati delle società » si sostituisca: « coloro i quali siano legati da vincoli di impiego con enti ed aziende pubbliche e private »...

TERUZZI. Allora si vota l'emendamento?

PRESIDENTE. Vuole fare Lei il Presidente, onorevole Teruzzi? (*Ilarità*).

Dunque, l'onorevole Besozzi propone questo emendamento: All'articolo 2, comma 1º del decreto, alle parole: « gli impiegati delle società », sostituire le parole: « coloro i quali siano legati da vincoli di impiego con enti ed aziende pubbliche o private ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio osservare all'onorevole Besozzi, su questo suo emendamento, che io ho accettato l'emendamento concordato con la Commissione.

Quella aggiunta all'articolo 1º: « La scelta deve cadere su iscritti nei detti Albi che non siano legati da rapporti di impiego con enti o aziende pubblici o privati » è quanto mi è possibile di accettare. Questo è già compreso nel testo della terza ondata. Io debbo perciò pregare l'onorevole Besozzi di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ritira l'emendamento, onorevole Besozzi?

BESOZZI DI CARNISIO. Noi approviamo con vivissimo compiacimento quanto ha fatto l'onorevole Ministro di grazia e giustizia a questo riguardo; però insistiamo perchè sia inclusa questa dizione anche per i revisori dei conti.

*Una voce*. Questa è un'altra questione.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma allora è un quinto emendamento?

PRESIDENTE. Lei insiste, onorevole Besozzi?

BESOZZI DI CARNISIO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Besozzi e non accettato dal Governo. Chi lo approva si alzi. (*Non è approvato*).

Ora si chiede, onorevole Ministro, la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 12. La domandano gli onorevoli Giunta, Bacci, Guglielmotti, Andriani ed altri nel numero prescritto dal Regolamento.

Ecco il comma di cui si chiede la soppressione: « La Commissione predetta ha facoltà di sottoporre i singoli candidati ad una prova consistente in un colloquio allo scopo di acquisire maggiori elementi di giudizio sulla loro capacità in materia ».

Il camerata onorevole Giunta ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GIUNTA. Io ho presentato questo emendamento perchè questo colloquio tra la Commissione ed il candidato lo trovo inutile. O si fa un esame pieno e completo, e nell'interesse del candidato stesso, o, per la dignità stessa del candidato, un colloquio si rivela insufficiente.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio osservare all'onorevole Giunta che i criteri per la scelta dei componenti il ruolo dei revisori ufficiali dei conti sono stabiliti largamente in una serie di disposizioni che formano un intero capo.

Alla fine dell'articolo 12 si fa questa aggiunta, ma questa aggiunta è una semplice facoltà.

D'altra parte non credo che offenda il principio segnato dalla legge una facoltà data alla Commissione. (*Interruzioni*). In ogni modo, poichè non si tratta di elemento essenziale, dichiaro che posso accettare la soppressione proposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Giunta e accettato dal Governo.

(*È approvato — Applausi*).

Ora non resta che il nuovo testo concordato fra la Commissione e l'onorevole Ministro, l'ultima edizione, che deve essere completato con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 12. (*Ilarità*). Prego l'onorevole Segretario di darne lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle Società commerciali, con le seguenti modificazioni:

« All'articolo 1, 2º comma del decreto, alle parole: che hanno un capitale superiore ad un milione di lire, sono sostituite le altre: che hanno un capitale non inferiore ad un milione di lire ».

« Allo stesso articolo 1 sono aggiunte in fine del 2º comma le seguenti parole:

« La scelta deve cadere su iscritti nei detti albi che non siano legati da rapporti di impiego con enti o aziende, pubblici o privati ».

« All'articolo 8, 2º comma del decreto, alle parole: aventi fino a cinque milioni di capitale, sono sostituite le altre: aventi un capitale non superiore a cinque milioni ».

« All'articolo 11, 3º comma del decreto, dopo il n. 6 sono aggiunti i seguenti numeri:

7º) di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

8º) di un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ».

« Il 4º comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I membri indicati sotto i numeri da 3 a 8 sono nominati rispettivamente dal Ministro per le finanze, dal Ministro per le corporazioni, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente